



Prot.n.

5543

Osimo, 26/02/2021

OGGETTO: LIMITAZIONI ALL'INTERNO DELL'AREA DEL CENTRO STORICO

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2. Recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»".

Visto l'art. 1, comma 5, del predetto D.P.C.M. 14 gennaio 2021, secondo cui "Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private";

Visto l'art. 1, comma 10, lettera gg), del medesimo D.P.C.M. 14 gennaio 2021, secondo cui "le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze";

Visti gli artt. 50, comma 5, 54, commi 4, 4-bis, e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 32, comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuto pertanto necessario disporre, con riferimento alla zona del Centro storico e per le serate dei giorni di sabato e domenica - durante le quali è stata ivi riscontrata la presenza contestuale di molte persone che creavano assembramenti ed in alcuni casi non rispettavano la distanza interpersonale di sicurezza ed eludevano parzialmente l'obbligo di indossare la mascherina - una speciale disciplina limitativa finalizzata a prevenire gli assembramenti ed a contenere il rischio di contagio da Covid-19;

Considerato che la presente ordinanza, è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Ancona, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, nonché, per quanto occorrer possa, dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

1. A partire dal 27 febbraio 2021 e fino a revoca del presente atto, nei giorni di sabato e domenica, nelle vie, piazze ed altri spazi pubblici o accessibili al pubblico, compresi all'interno del perimetro del centro storico così come delimitato dal piano particolareggiato e di risanamento del centro storico, approvato con delibera di G.C. n. 125 del 07/05/2014, sono disposti:

- il divieto di stazionamento per le persone, dalle ore 08.00 alle ore 22.00, salva l'attesa in coda per poter accedere agli esercizi pubblici ed agli esercizi commerciali legittimamente aperti e nel rispetto delle distanze minime interpersonali;

- la possibilità di attraversamento dell'area solo per accedere agli esercizi pubblici ed agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle abitazioni private compresi nell'area e per il deflusso dall'area.

- il divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande in bottiglie e/o bicchieri di vetro da parte degli esercenti le attività di ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande nonché alle attività autorizzate alla vendita di bevande;

- il divieto di consumo e/o abbandono in luogo pubblico o aperto al pubblico di bevande alcoliche o non alcoliche, comunque acquisite, contenute in bottiglie di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale.

2. La violazione dei divieti stabiliti con la presente ordinanza è punita, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, richiamato dall'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2020, n. 74, con la sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 1.000,00.

3. Il Corpo della Polizia Locale definisce, con propri provvedimenti e per quanto di competenza, le misure organizzative e le modalità operative necessarie a dare piena attuazione alla presente ordinanza.

4. La Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate di far osservare e rispettare la presente Ordinanza.

INFORMA

Che la presente ordinanza si trasmette agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, al Signor Prefetto di Ancona, al Signor Questore di Ancona, al Commissariato di P.S. di Osimo, al Comando dei Carabinieri di Osimo, alla Tenenza Guardia di Finanza di Osimo.

Che la presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio online, sul sito istituzionale del Comune e resa nota al pubblico tramite i mezzi di comunicazione locali anche attraverso le altre forme idonee di pubblicità informativa.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dal termine suddetto.

Il Sindaco

Dott. Simone Pagnaloni
